

(Codice interno: 344979)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12

Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità e ambito di applicazione.**

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.
2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

Art. 2**Requisiti delle associazioni.**

1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:
 - a) non abbiano fine di lucro;
 - b) operino da almeno due anni nel territorio veneto;
 - c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato";
 - d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;
 - e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

Art. 3**Registro regionale delle associazioni.**

1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.

Art. 4**Modalità di iscrizione nel registro regionale.**

1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
 - c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.
2. La Giunta regionale provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal

provvedimento di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.

4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro regionale.

5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.

Art. 5

Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico.

1. La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche attraverso:

- a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
- b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.

Art. 6

Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e i criteri per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" afferente all'articolo 19, comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 2 - Requisiti delle associazioni

Art. 3 – Registro regionale delle associazioni

Art. 4 – Modalità di iscrizione nel registro regionale

Art. 5 – Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico

Art. 6 – Disposizioni di attuazione

Art. 7 – Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 maggio 2017, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 dicembre 2015, dove ha acquisito il n. 104 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Ciambetti, Finozzi, Montagnoli, Villanova, Gerolimetto, Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Michieletto, Sandonà, Possamai, Finco, Rizzotto, Semenzato, Brescacin, Riccardo Barbisan e Dalla Libera;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 febbraio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa n.12 del 2 maggio 2017.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le Confraternite enogastronomiche nascono con le finalità di diffondere e valorizzare la conoscenza delle componenti del gusto gastronomico e tradizionale dei prodotti locali, nelle componenti tecniche, storiche, di costume e di folklore. In passato le Confraternite avevano scopi principalmente religiosi: infatti con la denominazione di Confraternita si intendeva un’associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica il cui fine peculiare e caratterizzante era l’incremento del culto pubblico, oltre all’esercizio di opere di carità, di penitenza e di catechesi non disgiunte dalla cultura.

Le prime notizie delle Confraternite si ebbero nel XI secolo: all’epoca gli aderenti si riunivano come volontari per assistere i preti nella preparazione delle funzioni religiose.

Successivamente nel medioevo tali aggregazioni ebbero una evoluzione culturale: alcune di esse, infatti oltre al culto e al volontariato, all’arte, al teatro si dedicarono anche alla gastronomia: infatti al termine degli spettacoli teatrali era usanza cenare o pranzare con prodotti che provenivano dal territorio in cui si esibivano. Nacquero così le Confraternite enogastronomiche, molto diffuse in Francia, in Spagna e anche in Italia dove se ne possono contare diverse centinaia e che oggi sono oggetto di un diffuso interesse, nonostante non se ne conosca con precisione il numero complessivo a causa della mancanza di un reale riconoscimento istituzionale.

Nell’ambito dei territori in cui operano esse ricoprono un ruolo fondamentale basti pensare al lavoro di ricerca e di valorizzazione della tradizione, di conoscenza del vino e della cucina, promuovendo e sostenendo quelle iniziative a carattere nazionale e internazionale che meglio interpretano la nostra gastronomia e vitivinicoltura.

Oggi in Veneto operano, in modo del tutto volontario e senza scopo di lucro, una trentina di sodalizi iscritti alla FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) alcuni con una conoscenza nazionale e internazionale come ad esempio: la Venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina (Sandrigo), la Confraternita del formaggio “Piave” (Feltre) e la Confraternita del Radicchio Rosso Veneto (Casaleone).

Allo scopo di sostenerne l’operato, con la presente proposta di legge si riconosce e si sostiene il ruolo socioculturale delle associazioni e delle confraternite enogastronomiche presenti sul nostro territorio attraverso il riconoscimento istituzionale ritenendo opportuno creare un registro regionale al fine di riconoscere il lavoro che i sodalizi svolgono, senza finalità di lucro, nonché promuovere e sostenere l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto. A tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, con la legge regionale 23 maggio 2011, n. 10, ha già riconosciuto le confraternite e le associazioni per il ruolo di tutela che svolgono nel campo dei prodotti alimentari di qualità legati al territorio.

Nel dettaglio la proposta di legge prevede:

- l’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione;
- l’articolo 2 individua i requisiti che le associazioni, confraternite e consimiliari devono avere per poter accedere agli interventi di promozione da parte della Regione;
- l’articolo 3 istituisce il registro regionale delle associazioni;

- l'articolo 4 definisce le modalità di iscrizione;
- l'articolo 5 individua gli interventi atti a promuovere l'associazionismo enogastronomico;
- l'articolo 6 definisce le disposizioni attuative alla legge;
- l'articolo 7 riporta la norma finanziaria con relativa copertura.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 22 febbraio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge, con modifiche al titolo e al testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.”.

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
questo è un progetto di legge che mira non solo ad un riconoscimento delle accademie e delle confraternite enogastronomiche del nostro territorio in un registro regionale, ma anche a sostenere finanziariamente le loro attività.

Tale riconoscimento è un passo in avanti positivo perché permette di valorizzare non soltanto quelle realtà che nel tempo si sono affermate, ma tutte quelle che d'ora in poi desiderano svilupparsi ulteriormente.

Ma il nodo cruciale sta nel come attuare questo obiettivo. A mio avviso questo provvedimento legislativo dovrebbe sostenere prioritariamente quelle associazioni che, oltre alla promozione dello specifico prodotto, desiderano realizzare iniziative capaci di valorizzare anche la storia del territorio, le sue tradizioni agricole, le opportunità turistiche, con richiami al paesaggio, all'arte, alla storia e alle tradizioni locali.

A tal scopo ho presentato alcuni emendamenti. Innanzitutto, nei requisiti che riconoscono le associazioni che possono inserirsi e registrarsi all'interno dell'albo è importante fissare la regola che esse debbano operare da almeno due anni e, soprattutto, all'interno del nostro territorio veneto. C'è poi un altro punto cruciale. La Regione del Veneto può e deve creare cultura, finanziando quelle iniziative che producono sinergie volte alla valorizzazione storica, turistica e sociale nei diversi territori. Non si tratta di allontanare le accademie e le confraternite dalla loro mission enogastronomica ma di stimolarne l'operato in modo più ampio. Bisogna in questo senso far sì che il Consiglio regionale del Veneto dia mandato alla Giunta regionale di individuare i criteri che corrispondano a queste priorità.

In fin dei conti, perché un soggetto pubblico dovrebbe investire in una iniziativa associativa nel territorio, se non per creare innovazione e per dare il ritorno di un valore aggiunto nel territorio?

A tutto questo si aggiunge la questione legata alle risorse. Lo stanziamento fissato nella norma finanziaria è di appena 5.000 euro. Durante l'esame in Commissione è emerso che i tempi per l'approvazione del regolamento e per l'iscrizione nel registro sarebbero stati tali da portare la conclusione dell'iter alla fine dell'anno. Ma, a differenza delle previsioni, l'approvazione del provvedimento giunge ora in primavera e non nel periodo estivo. Di conseguenza, se la Giunta mantenesse un ritmo giusto, si arriverebbe ad ottobre a concludere l'intero iter e a permettere l'avvio delle procedure di assegnazione delle risorse.

Per questo motivo propongo l'aumento della prevista dotazione a 10.000 euro, in maniera tale da sostenere alcuni progetti di valorizzazione già nel corso del 2017. Altrimenti il rischio è che questo provvedimento legislativo si riveli come pura propaganda.

Ribadisco in conclusione quanto sia fondamentale fare sistema anche in ambito enogastronomico, valorizzando e ampliando le sinergie tra diverse realtà del settore. È questo lo scopo di un Ente Pubblico: andare a sostenere chi non si ferma soltanto alla promozione dello specifico prodotto locale ma è promotore di una progettualità complessa, coinvolgente e ricca, anche dal punto di vista sociale, per i nostri territori.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3, della legge regionale n. 40/1993 è il seguente:

“Art. 3 - Organizzazioni di volontariato.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione promozione economica e internazionalizzazione.